

Direttiva
concernente i requisiti essenziali di qualità
per gli istituti di cura per anziani
(Direttiva sulla qualità)
del 15 dicembre 2003

- In ossequio agli articoli 5, 6, 67 e 80 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (in seguito: Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
- richiamate le autorizzazioni d'esercizio rilasciate ad ogni istituto di cura dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 81 Legge sanitaria;
- accertata la necessità di aggiornare le *"Prescrizioni dipartimentali riguardanti l'organizzazione interna, l'effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino"* del 14 maggio 1993;
- tenuto conto delle raccomandazioni formulate dall'apposito gruppo di lavoro "Qualità negli Istituti di cura per persone anziane", istituito dal Dipartimento della sanità e della socialità il 10 luglio 2000, e contenute nel rapporto *"La promozione della qualità negli istituti di cura per persone anziane"* (Salute pubblica No. 11);
- in collaborazione con l'Ufficio di sanità e la Sezione del sostegno a enti e attività sociali,

emana la seguente Direttiva:

- Art. 1**
Principio
- ¹ Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione d'esercizio di ogni Istituto di cura per persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell'allegato 1.
 - ² Essi riguardano segnatamente l'organizzazione interna dell'istituto, l'effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.
 - ³ In conformità con la letteratura specialistica, i presenti requisiti di qualità sono suddivisi in tre categorie: requisiti strutturali (**S**), requisiti procedurali (**P**) e requisiti di risultato (**R**).

- Art. 2**
Verifica
- ¹ La verifica dei requisiti essenziali di qualità è basata sull'autodichiarazione di conformità.
- ² Ogni Istituto di cura per anziani produce annualmente un'autodichiarazione di conformità ai presenti requisiti.
- ³ Ove le circostanze lo richiedono, il Medico cantonale effettua, anche senza preavviso, un'ispezione di verifica. Parimenti esso può richiedere un'autodichiarazione supplementare.
- ⁴ Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Direttiva, gli istituti ricevono le istruzioni relative alle modalità e ai tempi dell'autodichiarazione di conformità.
- Art. 3**
Competenze
- ¹ La direzione dell'Istituto di cura per anziani è competente per la corretta applicazione dei presenti requisiti essenziali di qualità.
- ² Ove non specificato, per Direzione s'intende l'azione congiunta e concordata della direzione sanitaria e amministrativa.
- Art. 4**
Costi
- I costi derivanti dalla realizzazione e dalla dichiarazione dell'ottemperanza dei presenti requisiti sono a carico degli istituti.
- Art. 5**
Pubblicazione
- La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Essa sostituisce le *"Prescrizioni dipartimentali riguardanti l'organizzazione interna, l'effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino"* del 14 maggio 1993.
- Art. 6**
Comunicazione
- Comunicazione: Direzione amministrativa e sanitaria di ogni Istituto di cura del Cantone Ticino; Collegio dei medici responsabili delle case per anziani sussidiate dallo Stato, Viganello; ARODEMS, Viganello; Associazione delle case ticinesi di riposo per persone anziane, Locarno; Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Rivera; Associazione svizzera delle infermiere, sezione Ticino, Chiasso; Associazione svizzera della geriatria, riabilitazione e lungodegenza, Monteggio; Società ticinese dei medici geriatri, Lugano; Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario, Lugaggia; Scuola superiore per le formazioni sanitarie, Stabio; Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; Dipartimento della sanità e della socialità, Bellinzona; Divisione della salute pubblica, Bellinzona; Divisione dell'azione sociale, Bellinzona; Ufficio di sanità, Bellinzona; Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona; Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona; santésuisse Ticino, Bellinzona; Farmacista cantonale, Mendrisio.

Allegato 1. **Requisiti essenziali di qualità**

Requisiti essenziali	Da realizzare entro
<p>S 1 L'ente proprietario dell'Istituto di cura nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario (medico responsabile), che congiuntamente compongono la direzione, alla quale compete la verifica dell'applicazione dei presenti requisiti. Ogni modifica nominale è tempestivamente comunicata all'Ufficio di sanità. Il direttore sanitario agisce in conformità con l'apposito mansionario cantonale.</p>	31 marzo 2004
<p>S 2 L'Istituto dispone dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Missione (filosofia) dell'Istituto ▪ Statuto giuridico dell'Istituto ▪ Regolamento e direttive interne ▪ Filosofia delle cure ▪ Filosofia e modalità dell'animazione ▪ Contratto d'ammissione per i residenti ▪ Criteri di ammissione dei pazienti ▪ Prestazioni offerte ▪ Organigramma comprendente i reparti, le unità operative o altri servizi interni. 	31 marzo 2004
<p>S 3 La struttura architettonica è confacente alle specifiche norme architettoniche e di polizia del fuoco.</p>	31 marzo 2004
<p>S 4 L'Istituto è provvisto di segnaletica esterna ed interna, che permetta ai residenti e ai visitatori l'accesso e l'orientamento, così come l'individuazione degli specifici locali (reparti di degenza, fisioterapia, ristorante, locali e altri spazi).</p>	31 dicembre 2004
<p>S 5 Ogni persona attiva all'interno dell'Istituto deve essere identificabile tramite apposita targhetta di riconoscimento.</p>	31 marzo 2004
<p>S 6 Ogni persona attiva all'interno dell'Istituto agisce in base ad un mansionario esplicito, che definisce compiti, competenze e funzioni. Il mansionario è parte integrante del contratto di lavoro.</p>	31 marzo 2004
<p>S 7 La dotazione del personale curante è calcolata sulla base della specifica circolare.</p>	31 marzo 2004
<p>S 8 L'Istituto dispone di un infermiere responsabile delle cure (1 UTP = unità a tempo pieno), cui compete il coordinamento del personale curante.</p>	31 marzo 2004

S 9	L'Istituto dispone di almeno 1 UTP d'infermiere con specializzazione clinica in geriatria.	31 marzo 2004
S 10	L'Istituto dispone di personale infermieristico e curante presente in servizio 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno.	31 marzo 2004
S 11	Tutto il personale curante deve essere in possesso di un titolo di formazione riconosciuto dalla CRS o ritenuto equivalente dalle competenti autorità.	31 marzo 2004
S 12	Il personale addetto alle cure (personale curante) deve essere facilmente riconoscibile in modo differenziato dal personale alberghiero.	31 marzo 2004
S 13	L'Istituto è munito di un servizio - interno od esterno - di fisioterapia / ergoterapia.	31 marzo 2004
S 14	L'Istituto si avvale dell'attività di un servizio d'animazione.	31 marzo 2004
S 15	Per garantire la formazione continua del personale, l'Istituto fissa annualmente obiettivi, budget e piano formativo.	31 marzo 2004
S 16	L'Istituto designa una persona responsabile della medicina preventiva ospedaliera (igiene ospedaliera e Direttiva del Medico cantonale concernenti i controlli sanitari del personale attivo negli istituti di cura e nelle istituzioni socio-sanitarie del Cantone Ticino del 23 dicembre 2000). Questa persona tiene un diario delle attività svolte in quest'ambito.	31 dicembre 2004
S 17	L'Istituto designa una persona responsabile del coordinamento delle attività di valutazione e promozione della qualità.	31 marzo 2004
S 18	L'Istituto elabora un programma di valutazione del personale (conoscenze, competenze, attitudini), con espliciti criteri. Parimenti si adopera per promuovere buone condizioni lavorative e misura periodicamente la soddisfazione del personale.	31 dicembre 2004
S 19	La cartella sanitaria (= insieme della documentazione clinica) di ogni residente è tenuta conformemente alla prescrizioni del Medico cantonale. Essa è costantemente aggiornata, redatta in modo ordinato e leggibile, e sempre facilmente accessibile al personale curante e ai medici chiamati ad intervenire in caso d'emergenza.	31 marzo 2004
S 20	L'Istituto dispone di almeno 1 set di emergenza, facilmente reperibile ed immediatamente disponibile. Il contenuto del set è definito per iscritto dalla direzione sanitaria.	31 marzo 2004

S 21	L'Istituto dispone dell'inventario scritto aggiornato di tutte le apparecchiature medico-tecniche. L'inventario precisa la data d'acquisto, le procedure di controllo e di manutenzione (incluse le tarature), in base all'Ordinanza federale.	31 dicembre 2004
S 22	L'Istituto garantisce il controllo di qualità delle cucine secondo le apposite norme di legge e le indicazioni del Chimico cantonale.	31 marzo 2004
S 23	L'Istituto elabora un protocollo scritto che esplicita le modalità di trasferimento del residente verso altre destinazioni, segnatamente l'ospedale.	31 marzo 2004
P 1	L'Istituto elabora ed applica ogni direttiva interna, ritenuta necessaria ed adeguata, per garantire il coordinamento di specifici interventi sanitari preventivi e/o curativi. Le direttive sono tenute a disposizioni in caso d'ispezione.	31 dicembre 2004
P 2	Ogni richiesta di ammissione in Istituto è analizzata secondo un'esplicita procedura scritta, in base al risultato della quale l'Istituto decide sull'idoneità all'ammissione. La procedura riporta i criteri utilizzati per analizzare i bisogni dell'anziano, la lista dei servizi sociosanitari alternativi presenti sul territorio e le ragioni della scelta.	31 dicembre 2004
P 3	L'Istituto elabora per ogni ospite un piano di presa a carico interdisciplinare personalizzato, che riporta gli obiettivi di cura e le strategie necessarie per raggiungerli.	31 dicembre 2004
R 1	L'Istituto rileva i dati dei requisiti di risultato in base alle specifiche indicazioni del Medico cantonale.	31 dicembre 2004